



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 febbraio 2008 (04.03)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2007/0138 (CNS)

6702/08
COR 1

AGRIORG 15
AGRIFIN 8
WTO 29

ERRATA CORRIGE DELLA NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato speciale Agricoltura

n. doc. prec.: doc. 16225/2/07 REV 2
n. prop. Com: doc. 11361/07 - COM(2007) 372 defin.

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

A pagina 9, il considerando 22 è sostituito dal seguente :

"(22) Per conformarsi alle norme internazionali in questo settore, la Commissione dovrebbe basarsi, in linea generale, sulle pratiche enologiche [...] **raccomandate** dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). [...]"

A pagina 23, l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente :

"3. Non è concesso alcun sostegno:

- a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;
- b) alle misure [...] **che [...] sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del** regolamento (CE) n. 1698/2005."

A pagina 23, l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente :

- "1. Gli Stati membri produttori elencati nell'allegato II, [...] presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 30 [...] **giugno** 2008, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo."

A pagina 24 all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

- "4. **L'articolo 6 non si applica allorché l'unica misura che figura nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all'articolo 8 bis. In tal caso l'articolo 15 si applica solo per quanto attiene al suo paragrafo 1 e per l'anno in cui ha luogo il trasferimento.**"

A pagina 54, l'articolo 41, paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

- "1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:
- a) [...] **dall'autorità** o dalle autorità **competenti** [...] di cui all'articolo 40, paragrafo **1**; **oppure**
 - b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, **punto 5** del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti **secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.**

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati."

A pagina 72, l'articolo 66, paragrafo 1, terzo comma è sostituito dal seguente :

"Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l'applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni da stabilire ai sensi [...] **della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.**"

A pagina 108, l'articolo 117, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

"1. **Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [...] sono abrogati.**

[...]."

A pagina 126, il punto 3 dell'allegato V.A è sostituito dal seguente :

"3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli **gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. [...] In risposta a tale richiesta, la Commissione dovrebbe presentare il progetto di misura legislativa al comitato previsto all'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 quanto prima. La Commissione si adopererà per adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1 entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta stessa [...]."**

A pagina 127, al punto 2 bis dell'allegato V.B è aggiunto il secondo capoverso seguente :

"Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi di cui alla lettera c). La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo."